



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: QUATTORDICI MAGGIO, CON SENTENZA 12924/2025 LA CORTE DI CASSAZIONE SMASCHERA GLI APPARECCHI IRREGOLARI STABILENDO CHE LE SANZIONI EFFETTUATE CON AUTOVELOX NON OMOLOGATI SONO DA CONSIDERARSI NULLE E CON ESSE LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DELLA PATENTE; RICHIESTA VERIFICA OMOLOGAZIONE DISPOSITIVI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE E CONTESTUALE DISATTIVAZIONE IMMEDIATA DI QUELLI NON CONFORMI

La sottoscritta Consigliera Comunale

PREMESSO CHE

- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12924/2025 del 14 maggio 2025, ha sottolineato che non bastano le circolari del Ministero dell'Interno per l'equiparazione tra omologazione e approvazione dell'autovelox ed ha stabilito in tema di violazioni del Codice della Strada per superamento del limite di velocità, che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada stesso, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'articolo 192 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, dovendosi ritenere che l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità sia cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura "autovelox" sia stata (altresì, approvata e) "omologata";
- il procedimento aveva avuto origine da tredici verbali di accertamento emessi dalla Polizia Municipale di un Comune, notificati tra il 26 maggio e il 6 giugno 2020, per violazione dell'articolo 142, commi 7 e 8, del Codice della Strada; le infrazioni, accertate mediante dispositivo "autovelox", comportavano sanzioni per un totale di circa 1.594 euro, oltre alla decurtazione di punti patente; il destinatario dei verbali proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace di Modena, sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata non fosse omologata, bensì soltanto approvata e regolarmente tarata; il Giudice di Pace prima, e il Tribunale di Modena in

sede d'appello poi, respingevano le doglianze, ritenendo sufficiente la sola approvazione del dispositivo e valorizzando la regolare taratura eseguita presso un centro accreditato pochi mesi prima degli accertamenti;

- investita della questione, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito dei giudizi di merito: con l'ordinanza in esame, ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di violazione e la falsa applicazione dell'articolo 45 del Codice della Strada e dell'art. 345 del Regolamento di esecuzione; secondo la Corte, la distinzione tra approvazione e omologazione non è meramente formale: la seconda costituisce un requisito autonomo, richiesto esplicitamente dalla legge;
- la Corte ha pertanto ritenuto irrilevante il fatto che il dispositivo fosse stato tarato e approvato: senza l'omologazione, l'apparecchio non può essere utilizzato per accertamenti sanzionatori automatizzati;
- a sostegno della propria decisione, la Cassazione ha richiamato espressamente il precedente orientamento espresso nelle ordinanze n. 10505/2024 e n. 20913/2024, rafforzando così una linea interpretativa chiara e coerente, di cui ora tutti gli enti dovranno tenere conto;
- la stessa sentenza ha chiarito che l'approvazione tecnica di un dispositivo non può in alcun modo sostituire l'omologazione ministeriale, prevista come atto formale e sostanziale dalla normativa vigente;
- la Corte ha bocciato la circolare ministeriale n. 995/2025, che erroneamente equiparava approvazione e omologazione, ribadendo che nessuna circolare amministrativa può derogare o sovvertire norme di rango primario, il principio affermato è chiaro: senza omologazione, il dispositivo è da considerarsi fuori legge, e conseguentemente tutte le sanzioni elevate sono da ritenersi illegittime, lo stesso dicasi per la decurtazione dei punti sulla patente;

CONSIDERATO CHE

- è emerso, da fonti autorevoli, che ad oggi il 60-70% circa degli autovelox fissi presenti in Italia non sarebbe in regola con l'omologazione, come emergerebbe dall'operazione trasparenza predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'Italia continua ad aumentare il numero di autovelox fissi per “garantire una maggiore sicurezza stradale”; secondo un dato del novembre 2024, la nostra nazione conta 11.805 dispositivi (circa il 10% di tutti quelli installati nell'intero pianeta);
- l'Italia, con 11.805 dispositivi si posiziona al terzo posto a livello mondiale per numero di autovelox presenti, dietro Russia (18,414) e Brasile (17.614) che però hanno ben altra estensione territoriale rispetto alla nostra nazione;
- l'Italia, con 11.805 dispositivi si posiziona al primo posto in Europa per numero di autovelox presenti, superando complessivamente quelli presenti in Germania (circa 4.700), in Francia (circa 3.700) e in Spagna (circa 2.500);
- non risulta che in Italia si verifichino meno incidenti, in percentuale, rispetto alle altre tre nazioni europee sopra citate, pertanto ne esce rafforzato il concetto di uso comune da parte della cittadinanza italiana sugli autovelox, ossia strumenti di bancomat per integrare le disastrose casse pubbliche;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- i cittadini torinesi non sono da meno rispetto agli italiani, anche loro lamentano da anni l'utilizzo improprio e irregolare di tali strumenti, che vengono percepiti non come inizialmente mascherati, ossia come strumenti di sicurezza stradale ma come meri mezzi di reperimento di risorse finanziarie da parte dell'Ente locale;
- in presenza di dispositivi non omologati, permane una grave lesione del principio di legalità e di tutela dei diritti dei cittadini;
- i cittadini torinesi sono anche soggetti a sanzioni effettuate dai dispositivi T-Red installati agli incroci semaforici nel Comune di Torino, utilizzati per rilevare infrazioni semaforiche o per controlli del rispetto delle corsie preferenziali, e anche queste apparecchiature non sono da meno rispetto agli autovelox, provvedendo anche loro all'emissione di sanzioni pecuniarie e decurtazione corrispondenti punti patente;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quanti autovelox e quanti dispositivi T-Red risultino attualmente installati sul territorio comunale torinese e, per ognuno di essi, quanti siano conformi;
2. se l'Amministrazione comunale abbia intenzione di procedere con la sospensione immediata dell'attività sanzionatoria di tutti gli autovelox e dei T-Red che non risultino conformi, in ossequio al principio di legalità sancito dalla Corte di Cassazione;
3. se l'Amministrazione comunale sia a conoscenza di altri Comuni che abbiano già provveduto a procedere con la sospensione immediata dell'attività sanzionatoria di tutti gli autovelox che non risultino conformi alla sentenza suddetta;
4. se corrisponda a realtà che, tra i cittadini sanzionati, solo chi presenta ricorso entro 60 giorni al Prefetto o 30 giorni al Giudice di Pace potrà contestare la multa, per chi ha già pagato o ha lasciato scadere i termini, purtroppo non ci sarebbero possibilità di rimborso;
5. quante sanzioni siano state emesse negli ultimi 5 anni da autovelox cittadini non omologati, quale ammontare totale sia stato incassato e, di questa cifra, quale parte potrebbe essere soggetta a rimborso;
6. se l'Amministrazione comunale disponga di fondi sufficienti per rimborsare i cittadini che hanno pagato multe illegittime e potrebbero ricorrere nei termini per riavere quanto indebitamente pagato.

Torino, 21/05/2025

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech